



CITTÀ DI MODUGNO

(Città Metropolitana di Bari)

Servizio 7 – Finanziario ed Entrate

Viale della Repubblica, n. 46/48 Tel. 080/5865500

www.comune.modugno.ba.it

mail : m.florio@comune.modugno.ba.it

ragioneria.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it ; tributi.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Trasmissione a mezzo mail/ pec

Ex art. 47 del D.Lgs 82/2005

Al dipendente

Sig. MAIORANO Sergio N.

Al Responsabile del Servizio Personale

E, p.c.

Al Segretario Generale

Alle OO.SS. e RSU

LORO SEDI

OGGETTO: *“Accordo individuale di “SMART WORKING” sottoscritto in data 25.01.2023 prot. 4486 – comunicazione di recesso ai sensi dell’art. 65, comma 2, CCNL 16.11.2022.*

Il Responsabile del Servizio 7 – “Finanziario ed Entrate”

Richiamato:

- il Decreto sindacale n. 10/2023 prot. n. 11355 del 28/02/2023 avente ad oggetto: “Art.50 comma 10 D.Lgs. 267/2000 e art.18 Regolamento UU.SS.. Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizio con Posizione Apicale (artt. 13, 14 e 15 CCNL 21 maggio 2018)”, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio 7° - “Finanziario ed Entrate”, con attribuzione della Posizione Organizzativa ex art. 109 del D.Lgs. 267/2000, alla dott.ssa Maria Antonietta Florio;

Premesso che:

- in data 25.01.2023 è stato siglato Accordo individuale di smart working / lavoro agile tra il Comune di Modugno, nella Persona della Responsabile P.O. pro-tempore Servizio 6 "Finanziario e Personale" e il dipendente Sergio N. MAIORANO – in atti prot. 4486 del 25.01.2023, con il quale si prevede l'esecuzione del rapporto di lavoro in essere con l'Amministrazione in modalità agile/smart working, periodo 26 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023;
- l'Accordo individuale di che trattasi presenta diversi profili di criticità, sia per quanto concerne l'assenza di provvedimenti presupposti atti a disciplinare compiutamente l'utilizzo di siffatto strumento giuridico, sia in riferimento agli elementi essenziali che, ai sensi del combinato disposto dell' art. 65 CCNL 16.11.2022 e degli artt. 19 e 21 L. 81/2017 , devono costituire parte integrante ed essenziale dell'accordo;
- in particolare, l'accordo *de quo* è stato concluso in assenza di un apposito Regolamento (o atto equipollente), quale provvedimento a contenuto normativo dell'Ente con il quale si provvede a disciplinare l'utilizzo di siffatta modalità lavorativa conciliando le esigenze del dipendente con quelle dell'Ente – datore di lavoro;
- l'Accordo individuale di che trattasi risulta, altresì, carente dei requisiti minimi per l'esistenza giuridica dell'atto, previsti sia dall'art. 65 CCNL, sia dalla Legge n. 81 del 22 Maggio 2017 – art. 19 e 21, non individuandosi, infatti, dal contenuto dello stesso, l'esplicitazione delle ragioni sottese all'adozione di tale modalità lavorativa, essendo stato concluso in un momento in cui era già cessata l'emergenza pandemica, né la determinazione puntuale delle attività lavorative da eseguire in modalità agile, gli eventuali obiettivi da raggiungere e le forme di rendicontazione dell'attività compiuta nonché le modalità di esercizio del potere di controllo e disciplinare;
- al punto sub. 3) dell'accordo sottoscritto in data 25.01.2023, riguardante l'articolazione delle fasce orarie in cui deve essere svolta l'attività lavorativa, si fa espresso rinvio all'"utilizzo della flessibilità stabilita in sede regolamentare" che, però, non risulta essere stato adottato da questo Ente;

Rilevato che:

- per le motivazioni tutte innanzi rappresentate, l'accordo individuale sottoscritto in data 25.01.2023 con il dipendente MAIORANO Sergio N., attualmente in servizio presso il Servizio 7 - Finanziario ed Entrate di questo Ente, è viziato da nullità ai sensi dell'art. 1418 e ss. C.C. poiché non costituisce atto giuridicamente idoneo a disciplinare l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile, attesa la carenza insanabile degli elementi normativamente richiesti quale presupposto per la sua legittima adozione e configurandosi, per l'effetto, gli estremi per procedere al recesso per giustificato motivo quale modalità contemplata dall'art. 19, comma 2, L. 81/2017 , integrato dall'art. 65 , comma 2, CCNL 2019-2021 ;

Visti e richiamati:

- il D. Lgs. 165/2001;

- il combinato disposto dell'art. 19, comma 2, L. 81/2017, e dell'art. 65, comma 2, CCNL Funzioni Locali 2019-2021", in tema di recesso dall'accordo individuale, in cui si prevede che: *"In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato"*;
- il Protocollo Nazionale sullo Smart-Working emanato dal Ministero del Lavoro del 7 Dicembre 2021, *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*, che ha integrato le disposizioni contenute nella L. 81/2017;
- l'art.107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che prevede che *"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*;

Dispone

-Il recesso a decorrere dal 01 Agosto 2023, ai sensi del combinato disposto degli artt.19 L. 81/2017 e 65, comma 2, CCNL Funzioni Locali 2019-2021, per giustificato motivo e senza preavviso, per le motivazioni indicate in premessa, dall'accordo individuale di *smart working* sottoscritto in data 25.01.2023 prot. 4486 tra il Comune di Modugno, rappresentato dal Responsabile p.t. del Servizio 6 Finanziario e Personale e il dipendente Maiorano Sergio N. per le motivazioni tutte indicate e rappresentate in premessa ed a cui si fa espresso richiamo e rinvio;

Dispone altresì

- la trasmissione del presente atto alla dipendente attraverso il sistema telematico – gestionale in uso "Civilia", nonché al Servizio 2 AA.GG. affinché si provveda alla successiva notifica dello stesso al medesimo dipendente Maiorano Sergio N. a mezzo di messo comunale;
- che il Servizio Personale provveda, con la premura del caso, alla comunicazione della presente recesso di Accordo di Lavoro Agile al Ministero del Lavoro , tramite apposita piattaforma, quale cessazione della comunicazione n.20230125130677581 del 25/01/2023 agli atti dell'ufficio Personale.

Modugno li, 31/07/2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO 7

Do



MARIA
ANTONIETTA
FLORIO
31.07.2023
11:46:05
GMT+01:00



CITTÀ DI MODUGNO

(Città Metropolitana di Bari)

Servizio 7 – Finanziario ed Entrate

Viale della Repubblica, n. 46/48 Tel. 080/5865500

www.comune.modugno.ba.it

mail : m.florio@comune.modugno.ba.it

ragioneria.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it ; tributi.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Trasmissione a mezzo mail/ pec

Ex art. 47 del D.Lgs 82/2005

Al dipendente

Sig. MAIORANO Sergio N.

Al Responsabile del Servizio Personale

E, p.c.

Al Segretario Generale

Alle OO.SS. e RSU

LORO SEDI

OGGETTO: “Accordo individuale di “*SMART WORKING*” sottoscritto in data 25.01.2023 prot. 4486 – comunicazione di recesso ai sensi dell’art. 65, comma 2, CCNL 16.11.2022.

Il Responsabile del Servizio 7 – “Finanziario ed Entrate”

Richiamato:

- il Decreto sindacale n. 10/2023 prot. n. 11355 del 28/02/2023 avente ad oggetto: “Art.50 comma 10 D.Lgs. 267/2000 e art.18 Regolamento UU.SS.. Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizio con Posizione Apicale (artt. 13, 14 e 15 CCNL 21 maggio 2018)”, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio 7° - “Finanziario ed Entrate”, con attribuzione della Posizione Organizzativa ex art. 109 del D.Lgs. 267/2000, alla dott.ssa Maria Antonietta Florio;

Premesso che:

- in data 25.01.2023 è stato siglato Accordo individuale di smart working / lavoro agile tra il Comune di Modugno, nella Persona della Responsabile P.O. pro-tempore Servizio 6 "Finanziario e Personale" e il dipendente Sergio N. MAIORANO – in atti prot. 4486 del 25.01.2023, con il quale si prevede l'esecuzione del rapporto di lavoro in essere con l'Amministrazione in modalità agile/smart working, periodo 26 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023;
- l'Accordo individuale di che trattasi presenta diversi profili di criticità, sia per quanto concerne l'assenza di provvedimenti presupposti atti a disciplinare compiutamente l'utilizzo di siffatto strumento giuridico, sia in riferimento agli elementi essenziali che, ai sensi del combinato disposto dell' art. 65 CCNL 16.11.2022 e degli artt. 19 e 21 L. 81/2017 , devono costituire parte integrante ed essenziale dell'accordo;
- in particolare, l'accordo *de quo* è stato concluso in assenza di un apposito Regolamento (o atto equipollente), quale provvedimento a contenuto normativo dell'Ente con il quale si provvede a disciplinare l'utilizzo di siffatta modalità lavorativa conciliando le esigenze del dipendente con quelle dell'Ente – datore di lavoro;
- l'Accordo individuale di che trattasi risulta, altresì, carente dei requisiti minimi per l'esistenza giuridica dell'atto, previsti sia dall'art. 65 CCNL, sia dalla Legge n. 81 del 22 Maggio 2017 – art. 19 e 21, non individuandosi, infatti, dal contenuto dello stesso, l'esplicitazione delle ragioni sottese all'adozione di tale modalità lavorativa, essendo stato concluso in un momento in cui era già cessata l'emergenza pandemica, né la determinazione puntuale delle attività lavorative da eseguire in modalità agile, gli eventuali obiettivi da raggiungere e le forme di rendicontazione dell'attività compiuta nonché le modalità di esercizio del potere di controllo e disciplinare;
- al punto sub. 3) dell'accordo sottoscritto in data 25.01.2023, riguardante l'articolazione delle fasce orarie in cui deve essere svolta l'attività lavorativa, si fa espresso rinvio all'"utilizzo della flessibilità stabilita in sede regolamentare" che, però, non risulta essere stato adottato da questo Ente;

Rilevato che:

- per le motivazioni tutte innanzi rappresentate, l'accordo individuale sottoscritto in data 25.01.2023 con il dipendente MAIORANO Sergio N., attualmente in servizio presso il Servizio 7 - Finanziario ed Entrate di questo Ente, è viziato da nullità ai sensi dell'art. 1418 e ss. C.C. poiché non costituisce atto giuridicamente idoneo a disciplinare l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile, attesa la carenza insanabile degli elementi normativamente richiesti quale presupposto per la sua legittima adozione e configurandosi, per l'effetto, gli estremi per procedere al recesso per giustificato motivo quale modalità contemplata dall'art. 19, comma 2, L. 81/2017 , integrato dall'art. 65 , comma 2, CCNL 2019-2021 ;

Visti e richiamati:

- il D. Lgs. 165/2001;

- il combinato disposto dell'art. 19, comma 2, L. 81/2017, e dell'art. 65, comma 2, CCNL Funzioni Locali 2019-2021", in tema di recesso dall'accordo individuale, in cui si prevede che: *"In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato"*;
- il Protocollo Nazionale sullo Smart-Working emanato dal Ministero del Lavoro del 7 Dicembre 2021, *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*, che ha integrato le disposizioni contenute nella L. 81/2017;
- l'art.107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che prevede che *"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*;

Dispone

-Il recesso a decorrere dal 01 Agosto 2023, ai sensi del combinato disposto degli artt.19 L. 81/2017 e 65, comma 2, CCNL Funzioni Locali 2019-2021, per giustificato motivo e senza preavviso, per le motivazioni indicate in premessa, dall'accordo individuale di *smart working* sottoscritto in data 25.01.2023 prot. 4486 tra il Comune di Modugno, rappresentato dal Responsabile p.t. del Servizio 6 Finanziario e Personale e il dipendente Maiorano Sergio N. per le motivazioni tutte indicate e rappresentate in premessa ed a cui si fa espresso richiamo e rinvio;

Dispone altresì

- la trasmissione del presente atto alla dipendente attraverso il sistema telematico – gestionale in uso "Civilia", nonché al Servizio 2 AA.GG. affinché si provveda alla successiva notifica dello stesso al medesimo dipendente Maiorano Sergio N. a mezzo di messo comunale;

- che il Servizio Personale provveda, con la premura del caso, alla comunicazione della presente recesso di Accordo di Lavoro Agile al Ministero del Lavoro , tramite apposita piattaforma, quale cessazione della comunicazione n.20230125130677581 del 25/01/2023 agli atti dell'ufficio Personale.

Modugno li, 31/07/2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO 7

Do



MARIA
ANTONIETTA
FLORIO
31.07.2023
11:46:05
GMT+01:00